

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1857 del 11/04/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Attività di autolavaggio della Ditta "AUTOLAVAGGIO di Napoletano Giuseppina" - Comune di Novellara.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1912 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 22633/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 – Attività di autolavaggio della Ditta **"AUTOLAVAGGIO di Napoletano Giuseppina"** - Comune di **Novellara**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"AUTOLAVAGGIO di Napoletano Giuseppina"**, avente sede legale nel Comune di **San Martino in Rio – Via Ambrosoli n. 5** e stabilimento nel comune di **Novellara – Via M. D'Azeglio n. 34** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di distribuzione carburanti con autolavaggio, acquisita agli atti con prot. PGRE/2018/9068 del 13/07/2018;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Valutazione di impatto acustico, ai sensi della Legge n.447/95 e s.m.i.

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- il nulla-osta allo scarico del Comune di Novellara, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., prot. 1154 del datato 21/03/2019, acquisito da Arpae al PG/2019/45471 del 21/03/2019 relativamente al suddetto scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT000652-2019-P acquisito da Arpae al PG/2019/7118 del 16/01/2019;
- il nulla-osta acustico del Comune di Novellara prot. 7302 del 10/04/2019 e acquisito da Arpae al PG/2019/57903 del 10/04/2019 inerente le emissioni acustiche dell'attività di autolavaggio redatto sulla base della relazione tecnica di Arpae PG/2019/10557 del 13/08/2019;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13/03/2013 n.59
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta **"AUTOLAVAGGIO di Napoletano Giuseppina"** ubicato nel comune di **Novellara - Via M. D'Azeglio n. 34**, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Nulla osta relativo all'impatto acustico

2) che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1** – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- **Allegato 2** – Nulla osta relativo all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare l'autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1- Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;

- Presso lo stabilimento si svolge attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio;
- la richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico (S1), in pubblica fognatura, in cui confluiscono le acque reflue industriali provenienti da un portale a spazzoloni per il lavaggio rapido delle autovetture e le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale asfaltato, di 1350 mq circa, dell'attiguo rifornimento di carburanti;
- i reflui industriali sono trattati da un impianto costituito da:
 - una vasca di decantazione fanghi e oli composta da una vasca di sedimentazione e una vasca di separazione oli e benzine;
 - un impianto di depurazione di tipo biologico dotato di biofiltro;
 - un pozzetto di ispezione e prelievo campioni;
- le acque di prima pioggia sono trattate da un impianto costituito da:
 - un pozzetto deviatore, in cemento armato senza giunti, per la separazione delle acque di seconda pioggia che vengono allontanate nel fosso stradale;
 - una vasca di accumulo e sedimentazione del volume complessivo di 7,51 mc dotata di pompa di svuotamento che si attiva nelle 48÷96 ore dall'evento meteorico;
 - un separatore di oli e fanghi con filtro a coalescenza del volume di 0,966 mc;
 - un pozzetto di prelievo campioni
- Nello stabilimento è presente un altro punto di scarico in pubblica fognatura (S2) che raccoglie le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del locale gestore che non sono oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesse nel rispetto del regolamento di pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs 152/2006.
- Le acque delle coperture delle pensiline presenti nel piazzale, che non sono soggette ad autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005, sono convogliate nel fosso tombato stradale.

Prescrizioni per lo scarico di acque reflue industriali, inclusive delle acque di prima pioggia, in pubblica fognatura :

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1.500 mc**.
2. Lo scarico, al punto di immissione in pubblica fognatura, non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO (mg/l)
Solidi Sospesi Totali	1000
BOD	500
COD	1000
Fosforo	40
Tensioattivi totali	30

3. Il pozzetto di ispezione e prelievo deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo e deve essere reso accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
5. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. È vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione delle acque reflue urbane e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
9. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
10. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura deve essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e il problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.

Ai sensi dell'art. 128 comma 2 del D.Lgs. 152/06, il Gestore del servizio idrico integrato è autorizzato ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 - Nulla osta relativo all'impatto acustico.

Il Comune di Novellara con atto prot. n. 7302 del 10/04/2019, acquisito al protocollo di ARPAE n. 57903 del 10/04/2019, richiamate le valutazioni e le prescrizioni contenute nella relazione del Servizio Territoriale di ARPAE – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Novellara, n. 10557 del 13/08/2018, esprime il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale alla Ditta in oggetto, relativamente alle immissioni acustiche in ambiente esterno, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni contenute nella suddetta relazione:

- Le opere, gli impianti e le attività devono essere condotte in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici presentati;
- La Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, deve effettuare le manutenzioni necessarie a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore o la modifica o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovranno essere soggetti a nuova documentazione di previsione di impatto acustico ed a conseguente istanza di modifica della presente Autorizzazione Unica Ambientale;
- a fine opera con relativa attivazione dell'impianto, nei tempi strettamente tecnici, dovrà essere eseguito da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori sensibili, attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16.03.1998. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona ovvero minimo rumore da traffico stradale e aziende limitrofe) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine;
- inoltre, al fine di effettuare tale collaudo in modo esaustivo, con particolare riferimento alle verifiche strumentali del limite di immissione differenziale vigente, si ritiene doveroso suggerire che la Proprietà esegua i rilievi strumentali all'interno degli ambienti abitativi in esame, rimandando alla amministrazione Comunale territorialmente competente, qualora necessaria, l'eventuale intermediazione con i residenti, al fine di prevenire eventuali criticità operative;
- nel caso in cui dalle suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari/ulteriori interventi di mitigazione/insonorizzazione, opportunamente documentati e relazionati riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, alla Autorità Competente con relativo collaudo acustico attestante il rispetto dei limiti acustici vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.